

e sottile (15 mm. di spessore!) per la preziosa carta « Oxford » su cui sono stampate, in caratteri di facile lettura, le 750 pagine che lo compongono.

È preceduto da una chiara introduzione dovuta ad Angelo Ottolini, che illustra da par suo il mondo del Boccaccio, lo scrittore che con la sua immaginazione fornì materia a poeti e narratori di tutti i tempi e di tutti i paesi d'Europa, ed è seguito da un ricco glossario che spiega le parole e le locuzioni meno comuni. Questo glossario sta a sé e rimandando alla pagine e alla riga del testo riesce di somma utilità agli studiosi di qualsiasi periodo della nostra letteratura. Il volume costituisce nel suo genere una novità di raro pregio sia per l'eccezionale bellezza dell'edizione che l'Hoepli ha voluto allestire ad un prezzo mitissimo, sia per l'agile commento e per il glossario che facilita a chiunque la conoscenza del libro che già fu detto « Caleotto ». L'edizione legata in tela seta e oro è un gioiello di rara eleganza, degno di figurare in ogni salotto: l'ideale come regalo ad una persona colta.

✦ Il prof. ORAZIO FRANCA BANDERA del R. Liceo-Ginnasio di Bari, già noto per altri studi storici oltre che per pubblicazioni scolastiche, dà ampie informazioni sulla « *Abbazia di S. Maria di Realvalle presso Scafati* » in uno studio che merita di essere ricordato per il metodo con cui è condotto e per la compiuta documentazione. L'Abbazia di Realvalle fu fondata da Carlo I d'Angiò in ringraziamento a Dio della vittoria riportata su Manfredi nel 1266. (g. m.)

✦ Fra i vari opuscoli pervenuti in omaggio a questa Rivista scegliamo i seguenti che, per il loro reale interesse, meritano d'esser segnalati: ADOLFO MABELLINI. *La rivoluzione del 1831 a Fano*. Fano, Tipografia Letteraria, 1932. (Questo prezioso saggio di storia regionale viene ad aggiungere elementi nuovi ed originali al ricchissimo materiale informativo e documentario accumulato, in questi ultimi tempi, in seguito al risorgere e al rifiorire degli studi intorno alla rivoluzione del 1831. La ripercussione di tal moto insurrezionale nel territorio fanese, l'atteggiamento decisamente favorevole della popolazione, sono posti in rilievo da una ordinata ed efficace esposizione di fatti, di notizie, di accostamenti e di osservazioni acute); GIUSEPPE MICHELI. *Due proclami del 1831*. Parma, Tip. « La Bodoniana », 1932; *La partecipazione della montagna ai moti parmensi del 1831*. Parma, Officina Grafica Fresching, 1932. (Estr. dall'*Archivio Storico Parmense*, vol. XXXIIV). (Nel primo studio l'A. pubblica e illustra un proclama insurrezionale del 1831, anonimo, trovato tra le carte di polizia del Procuratore ducale Crotti; proclama assai interessante e ignoto agli storici, che venne comunicato al Procuratore ducale dalla Direzione Generale di Polizia il 9 aprile 1831 insieme con l'interrogatorio di certo Francesco La Guidara, torinese, disertore dell'armata sarda, il quale consegnò al Comandante le truppe austriache una copia del proclama stesso. L'altro proclama è di Cesare Belfiore, in data 25 febbraio 1831, e n'è pubblicata soltanto l'ultima parte, cioè la più interessante e più significativa. Il secondo studio riveste una ben maggiore importanza, perchè offre un quadro ampio ed efficace dell'aspetto che assunsero i moti del '31 nella campagna del Ducato Parmense e aggiunge particolari sconosciuti e getta nuova luce su fatti e figure lasciati in oblio dagli storici. L'interessantissimo lavoro è corredato d'un'appendice di documenti inediti, particolarmente di polizia).

ALBANO SORBELLI, direttore responsabile

L'ARCHIGINNASIO

ANNO XXVII - NUM. 5-6 BULLETTINO DELLA BIBLIOTECA
SETTEMB. - DICEMB. 1932 COMUNALE DI BOLOGNA

Patti commerciali di Venezia con Bologna e con alcune città della Romagna.

I.

PREMESSA

I rapporti tra Venezia e le città della Romagna debbono venire considerati con visuale diversa da quella in base alla quale sono stati riflessi i rapporti tra Venezia ed i centri marchigiani, riguardo ai quali la politica di Venezia si è manifestata maggiormente definita ed uniforme (1).

I paesi della Romagna non presentano tutti la stessa importanza, nè gli stessi caratteri geografici che permettano lo svolgersi di corrispondenti o uniformi relazioni economiche fra di loro. Essi appartengono ad una regione geografica malamente definibile per sé stessa e difficilmente riducibile ad una tipica fisionomia dai contorni propri: tanto da presentare necessariamente anche nel periodo preso in esame, varietà di interessi e di attitudini politiche.

Regione in parte marittima ed in parte continentale: questa e quella variamente disposte fra paese collinoso e paese pianeggiante

(1) Sibbene, specialmente nella politica commerciale, affiori un atteggiamento incerto e variabile che non s'ispira certamente ad un criterio economico costante (Cfr.: LUZZATTO: *I più antichi trattati tra Venezia e le Città marchigiane* — Venezia, 1906, — pagina 42, in « Nuovo Archivio Veneto », Nuova Serie, Vol. XI, p. 1).

presentano, ciascuna, una varietà di tendenze, di necessità, di atteggiamenti che si ripercuote in una varietà di relazioni con la Repubblica Adriatica.

Le quali relazioni sovente non possono pervenire ad estrinsecarsi nella forma di rapporti diretti poichè tra la Romagna e Venezia si estendono altre regioni, fra le quali primeggiano talune città che, a loro volta, offrono nuclei di interessi contro i quali Venezia ebbe più volte a combattere.

Sono, soprattutto, Padova, Verona e Ravenna i centri coi quali la politica veneziana ebbe direttamente rapporti commerciali e bellici e di contro ai quali assunse una posizione predominante, subito dopo la metà del secolo XIII.

Epperò ciascuno di questi centri possiede una posizione ed una fisionomia particolare così che la rispettiva storia assume aspetti ed atteggiamenti svariati.

Quella di Padova, riunita più strettamente agli interessi del trevisano e del vicentino, ed, infine, sottoposta all'influenza del Comune veronese, esula, in gran parte, dalle questioni inerenti alla Romagna.

Geograficamente più vicine e costantemente in intimo contatto con la Romagna appaiono, invece, Ferrara e Ravenna. La prima, gelosa custode del principale ramo del delta padano, tende a conseguire tutte le fila del commercio fra la Lombardia e l'Adriatico.

La seconda, erede di una tradizione gloriosa e di vitali interessi, tende a mantenere, per lungo tempo, la propria posizione di punto d'incrocio fra l'Europa continentale ed occidentale ed i paesi mediterranei, come aveva conservato durante il periodo Longobardo ed aveva tenuto prima di perdere quel primato che Venezia, posta in posizione corrispondente, ma in più fortunata condizione politica interna ed estera, riesce a strapparle. E certamente l'importanza dell'antica Ravenna giova ritenere che fosse quella che, nell'epoca che esaminiamo, era stata assunta da Ferrara, cioè di punto d'incrocio di vie fluviali e marittime essendosi trovata in analoghe condizioni topografiche ed economiche.

Infine una terza regione, più lontana, influisce ancora sulle relazioni tra Venezia e le Romagne, vogliamo alludere alle Marche e, soprattutto, al suo centro più importante: Ancona.

* * *

Le relazioni tra Venezia e le città della Romagna, dal punto di vista politico, risultano, quindi, attraverso i trattati, nè più nè meno che una risonanza necessaria dei rapporti con i centri più vicini e più importanti dianzi indicati; mentre ben diverso carattere e ben diverso contenuto assumeranno dal punto di vista commerciale. Epperò nei due tipi di rapporti manca quella tendenza e quella prevalenza di favorire gli interessi veneziani a scapito di quelli regionali e di quelli locali, la quale tendenza per contro informa la politica dei rapporti svolta da Venezia in quelle altre regioni nelle quali la Repubblica mirava, coll'andare del tempo, ad imporre un dominio politico diretto.

E così nelle città della Romagna non ci imbattiamo, generalmente, nell'istituto dei vicedomini, nè troviamo la concessione del foro privilegiato a favore dei mercanti veneziani, che, invece, si riscontra nelle altre regioni. Osserviamo piuttosto che i trattati di commercio che riflettono la Romagna spesso non contengono una bilateralità perfetta sia nei riguardi di questioni doganali, sia nello stabilizzare speciali accordi internazionali al fine di garantire la solvibilità del debitore ovvero nel promuovere il procedimento esecutivo destinato a favorire gli scambi.

* * *

Prima di esaminare in modo particolare il contenuto di questi trattati commerciali, conviene definire la posizione di Venezia di fronte alla Romagna e gli interessi che quella poteva avere di fronte a questa regione.

Le vaste necessità di approvvigionamento del centro veneziano spingono la città ad assicurarsi, fino da epoca abbastanza antica, i rifornimenti a mezzo di patti stabiliti con i centri produttori. Il più antico patto che ci è stato conservato tra Venezia e le città della terraferma è quello stabilito appunto con una città della Romagna: Imola, ed esso risale al novembre del 1099. Per esso il Doge condona agli Imolesi la tassa del « quadragesimo » per il trasporto del grano, del vino, del pesce a Venezia, mentre la tassa del « ripaticum » viene a loro favore calcolata ad un livello molto basso ⁽¹⁾.

Ove noi confrontiamo questo patto con quelli stipulati in epoca posteriore, troveremo, come ad esempio in quelli con Forlì e con Rimini, lo stesso principio informatore. Venezia deve assicurarsi le importazioni di vettovaglie entro una zona molto ampia, dove essa tende a monopolizzare l'incetta dei viveri. E questo intento ben chiaro emerge dal patto con i Crociati dell'anno 1201, in base al quale vengono definiti i limiti entro i quali i crociati possono rifornirsi senza l'espreso consenso dei Veneziani: ed entro questi limiti geografici è compresa anche Imola.

* * *

Sembra che Venezia fosse riuscita ad accordarsi soltanto con questa o con qualche altra città romagnola, ma non già con le maggiori e neppure con Bologna ⁽²⁾ (i cui interessi, fino dagli inizi del Comune, si dimostrano nettamente opposti a quelli veneziani), atteso che la diversa posizione e la diversa importanza delle varie

⁽¹⁾ Cfr. LENEL: *Ein Handelsvertrag Venèdigs mit Imola von Jahre 1099* in *Vierteljahrsschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte*, VI (1908), 228-31.

⁽²⁾ Giova avvertire che Bologna non fa parte, a stretto rigore, della « Romandiola », epperò essa, avuto riguardo alla sua posizione, offre bene spesso, nella progressiva estrinsecazione della sua vita economica, una notevole analogia con le città romagnole: la quale analogia appunto ci ha attratti a studiare contemporaneamente le manifestazioni commerciali dell'una e delle altre.

città concorrono a definire la rispettiva posizione politica ed economica di fronte a Venezia.

Così mentre Bologna, posta all'incrocio di importanti vie di comunicazione, ricca anche di prodotti agricoli, presenta a volte gli interessi di centro di esportazione di prodotti agricoli, ed a volte anche di centro commerciale ed artigiano di notevole importanza, in grado minore, le rimanenti città porgono caratteri corrispondenti, dal momento che l'interesse fondamentale della loro economia si fonda in modo precipuo sull'esportazione dei prodotti agricoli.

Bologna, che si affaccia come centro politico di incipiente importanza, si spingerà, nel secolo seguente, ad una politica espansionistica per la tutela delle sue vie di traffico: politica che culminerà nel tentativo di aprirsi una strada verso il mare. Allora essa si troverà in netto ed aperto contrasto con Venezia, la quale, unicamente quando avrà debellato Ferrara e Ravenna, cioè le rivali più vicine e pericolose, potrà dedicarsi alla lotta.

In relazione a questi fatti, che richiameremo in occasione del commento che verremo compiendo ai singoli patti, saranno per svolgersi le fasi della politica veneziana nei confronti di Bologna.

Dapprima ci troviamo innanzi a trattati meramente commerciali (in base ai quali sono regolate quasi esclusivamente questioni di competenza e di facoltà giurisdizionali, onde tutelare i mercanti veneziani di fronte al foro bolognese), che ci rivelano unicamente la esistenza di interessi e di commercianti di Venezia in Bologna.

Successivamente seguono i trattati che vengono a definire una lunga serie di guerriglie e di controversie sorte tra Venezia e Bologna, la quale era culminata in notevoli fatti d'arme, precisamente in epoca posteriore al raggiungimento per parte di Venezia del controllo sulla politica commerciale di Ferrara impedendo a questa ultima di controllare la via d'accesso della pianura padana.

Infine ci si offre un terzo momento, al principio del secolo XIV, durante il quale i rapporti fra Bologna e Venezia sembrano definitivamente stabilizzati in virtù della rinuncia da parte di Bologna

agli sbocchi al mare ed in forza di vicendevoli accordi commerciali di cui profittano in modo bilaterale entrambe le città.

Questa gamma di sviluppo abbastanza chiara che informa i rapporti fra Venezia e Bologna, non può venire estesa ai rapporti con le città romagnole. Dai patti istituiti, nel secolo XIII, con Forlì e con Rimini, emerge soprattutto, almeno da parte veneziana, il medesimo movente economico di carattere generale che aveva determinato il patto di Imola del 1099; e ciò è tanto più accettabile quando si consideri che tali patti vennero stabiliti in periodi di tempo nei quali Venezia, trovandosi impegnata in una guerra abbastanza difficile contro Ferrara, ha doppiamente bisogno degli appoggi di queste città: tanto per assicurarsi i rifornimenti, quanto per distoglierle dalla rivale.

Ma, come abbiamo detto, codesti patti assumono più spiccatamente un carattere commerciale e riflettono svariate questioni riguardanti rapporti giuridici fra privati, dando luogo ad istituti di diritto internazionale privato che disciplinano rapporti fra Comune e Comune in dipendenza ed in occasione di controversie mercantili fra cittadini appartenenti a comuni diversi.

Così l'extradizione, che riscontriamo, da prima, nel patto concluso tra Venezia e Bologna nel 1227, è istituto caratteristico di questo periodo della politica commerciale internazionale veneta ⁽¹⁾.

Le norme relative ad esso, ricordano, per l'identità del contenuto e per l'analogia delle forme, i vari trattati conclusi dal Comune di Venezia con le città del territorio: con Ferrara il 26 ottobre 1191, con Verona il 4 ottobre 1193, con Treviso l'11 agosto 1198, e con Padova il 13 marzo 1209.

Questo istituto (sviluppatosi, in notevole parte, per merito di Venezia, dalle sue forse lontane, ma sicuramente incerte origini) accusa, specialmente nei patti bolognesi del secolo XIII, motivi deter-

⁽¹⁾ RODOLICO N.: *Extradizione e politica commerciale. Note di storia Veneziana* (Firenze, 1906), pag. 23-30.

minanti di natura commerciale e di politica interna. Così nel nostro patto troviamo che saranno estradati, dopo averne avuta sufficiente garanzia, il debitore e il colpevole di « malefium », il servo o l'« ancilla » fuggitivi, qualora venissero ritrovati in Bologna.

Anche qui rileviamo come, in questi patti, non compaia alcun accenno relativo all'estensione dell'istituto dell'extradizione ai rei politici, non autorizzandoci il tenore dei patti stessi ad includere anche questi tra i banniti da estradare.

Riscontriamo poi l'istituto dell'arbitraggio, con carattere più o meno permanente, costituito al fine di eliminare le cause determinanti le « rappresaglie ».

L'istituto stesso affiora però, nel patto del 4 giugno 1260, in cui si determina, con varie norme di carattere pubblico e qualcuna di carattere anonario, il « modus vivendi » tra Rimini e Venezia, avendo tale trattato lo scopo di comporre una controversia, sorta tra le due città per condizioni e per cause riportate in appresso.

Fra le varie norme di carattere internazionalistico, risalta una che riguarda gli accordi da prendere per la risoluzione delle ragioni e delle questioni allora esistenti tra le due città.

Rimini dovrà mandare a Venezia, secondo quanto si stabilisce nel patto, uno dei suoi cittadini con pieni poteri (« cum plena commissione super omnibus questionibus et rationibus, que vertuntur inter homines Venetiarum et homines ac commune Arimini ») per trattare con un plenipotenziario del Doge su tutte le questioni; escluse (e quest'è una clausola molto notevole, dinotante lo spirito del trattato) le rappresaglie e i pegni, dati e concessi « tam per Comune Venetiarum, quam per commune Arimini ».

Siamo già quindi, con questa nomina di « Syndici », in un caso tipico dell'istituto dell'arbitraggio ⁽¹⁾. Il disposto dello stesso patto continua poi con lo stabilire che qualora non si potesse giungere all'accordo, in questo consiglio arbitrale, così formato, il « syndi-

⁽¹⁾ Cfr. ARIAS G.: *I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina* (Firenze, 1901), pag. 191 e sgg.

cus » riminese abbia dal suo comune la *piena potestà* di scegliere, fra i cittadini veneziani, un terzo arbitro, il quale sia « mediator » nelle suddette questioni, e le vertenze debbano essere definite « secundum ipsius sententiam ».

Come in un caso analogo, ricordato dall'Arias ⁽¹⁾, si tratta di un « arbitro supplementare », il quale nella fattispecie deve essere scelto da una delle parti fra cittadini della parte contraente.

Contemporaneamente constatiamo definirsi nei trattati le limitazioni alla rappresaglia tanto in tempo di pace che in quello di guerra e troviamo norme speciali che stabiliscono nei conseguenti trattati, espressamente e in vario modo, la loro regolazione (trattato fra Venezia e Rimini del 1260; trattato fra Venezia e Bologna del 1321) ⁽²⁾.

Maggiore importanza presentano invece gli accordi che mirano a regolare questioni sorgenti fra i singoli privati o quelli che tendono a permettere la più obbiettiva e serena amministrazione della giustizia a vantaggio e a salvaguardia dei contraenti che si trovano fuori del proprio comune. E' soprattutto Venezia che vuol garantire i propri mercanti da forme di giudizio o da giudici parziali, attraverso i quali ben difficilmente essi avrebbero potuto conseguire il soddisfacimento dei propri diritti essendone la dichiarazione devoluta al foro del Comune ove risiede il debitore.

⁽¹⁾ ARIAS: *I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina* cit., pag. 208 e segg.

⁽²⁾ Così mediante il trattato con Mantova del 1210 viene concordato il principio che il creditore mantovano o veneto possa rivalersi solamente sui beni o sulla persona del debitore rispettivamente veneto o mantovano, comprendendosi implicitamente l'esclusione del diritto di rappresaglia sulle persone o sui beni, diversi da quelli del debitore. (Cfr. il *Pactum inter Venetiam et Mantuam* del 1236 che appare nei libri dei PACTA conservato presso l'« Archivio di Stato di Venezia » — Libro I, car. 253. — « Quod si aliquis Mantuae alicui Venetorum de suo crediderit, uel mutuo dederit aut fideiussione se pro Veneto aliquo obligaverit, nullus Venetus propterea debeat ullo impediri tempore nisi debitor proprius. De debitore tamen iustitia fieri debeat, ita quod si debitor habuerit, unum debitum soluat, debeat fieri solutio debitoris; sin autem persona postquam fuerit de debito iudicata, tradi debeat in virtute, et potestate creditoris in loco securo, et ita fiat per omnia. Si Venetus aliquis de suo crederet alicui Mantuano, vel mutuo dederit, aut fideiussione se pro Mantuano obligaverit... etc. »).

Per ciò Venezia, nei centri dove perviene ad imporre totalmente la propria volontà assoluta, istituisce un « foro speciale » innanzi al quale il mercante veneziano può citare anche il proprio contraente indigeno, rimettendosi quindi la risoluzione della controversia ai « vicedomini ». Epperò delle città di Romagna soltanto Ravenna ricorda i vicedomini e solamente dopo il 1260.

A Bologna, Venezia non si preoccupa nemmeno di far riconoscere il valore probatorio dell'istrumento redatto dal notaio veneziano, con diritto di reciprocità; ed i patti accennano piuttosto, dapprima con limitazione del diritto di appello, (patto di Venezia con Bologna del 1227) ad una procedura sommaria, che appare successivamente affermata ed introdotta, con espressa disposizione che lo svolgimento del dibattito abbia ad effettuarsi « sine strepitu et figura iudicii » (Patto Venezia-Bologna del 1321).

II.

I PATTI BOLOGNESI DEL SECOLO XIII

I patti creati con le città della Romagna non riflettono, ripetiamo, rapporto di carattere propriamente politico, e tanto meno vengono a stabilire una situazione di privilegio o di supremazia da parte veneziana di contro agli interessi dei singoli comuni ovvero di fronte alla loro politica commerciale interna.

Hanno invece questo carattere i patti stipulati col potente Comune di Bologna, i cui interessi, peraltro, non si presentano in completa antitesi con quelli veneziani. Ricco per la fertilità del suo agro, custode delle vie d'accesso ai valichi dell'Appennino, il Comune Bolognese si presenta, sullo scorcio del secolo XIII, agli inizi di un notevole sviluppo economico, mentre la incipiente importanza del suo Studio lo pone, di fronte ai problemi giuridici di carattere pubblico e privato, in una posizione politica di primo piano, che culmina nella fiera resistenza contro Federico II.

Le relazioni che esso ha con Venezia saranno però, almeno

sino al momento della lega anti-ghibellina, di carattere puramente commerciale. Ed è soltanto a questo carattere che si riferisce il patto del 1227 con Venezia, il quale ci manifesta, in primo luogo, la presenza di mercanti veneziani in Bologna, dove hanno importanti relazioni d'affari.

Il patto viene a definire minuziosamente diversi punti in base ai quali è resa possibile l'intensificazione dei rapporti e degli scambi fra le due città in quanto mirano, soprattutto, a tutelare il credito e a rendere più sicuro il rispetto dei diritti reciproci. Il Patto contiene un triplice ordine di disposizioni:

- a) disposizioni riflettenti i rapporti di indole procedurale;
- b) disposizioni inerenti alla funzione probatoria degli istrumenti redatti dai cittadini delle parti contraenti;
- c) disposizioni disciplinanti l'istituto dell'estradizione.

Per quanto riguarda il primo punto, rileviamo che l'adozione della procedura sommaria appare ispirata allo scopo di tutelare gli interessi del mercante veneto in terra bolognese, ovvero dell'appellante veneto che conviene la controparte davanti al Foro Bolognese. E la disposizione che sembra dettata nell'esclusivo vantaggio della parte veneziana, ci permette di arguire che solamente i mercanti veneziani si recavano sovente a Bologna, mentre non sembra che una corrispondente corrente di mercanti bolognesi affluisse al mercato di Venezia. Venezia cercava di tutelare con questo patto gli interessi dei propri mercanti che solamente con una procedura sommaria e senza diritto di appello potevano conseguire la possibilità di difendere i propri diritti nel Foro stesso del contraente, il quale altrimenti (e come sarà spesso nella pratica avvenuto) avrebbe potuto sottrarsi al giudizio od alla sanzione approfittando delle more della procedura o della possibilità di appellarsi ad altra autorità.

Anche il secondo punto è rivolto in sostanza allo stesso scopo; epperò (contrariamente a quanto è disposto per la procedura sommaria) ne è dichiarata la reciprocità. Si tratta del pieno valore

che in ambedue i Comuni debbano avere gli istrumenti di contratti redatti dal notaio (*tabellio*) tanto bolognese quanto veneziano.

Infine, le norme che disciplinano l'estradizione, considerano il Veneziano il quale, dimorante in Venezia, sia gravato da un debito o abbia commesso maleficio ed il servo o l'«ancilla» fuggitivi; i quali, se ritrovati in Bologna, verranno consegnati al Doge qualora questi li richiegga mediante semplice lettera.

Ulteriori norme contemplano le modalità con le quali il contraente bolognese si garantisce sui beni del veneto, il cui pegno può esser lecito soltanto in seguito all'espresso giudizio del Podestà bolognese.

In occasione di mancata soddisfazione di debiti, di sentenze pronunciate e di condanne inflitte contro Bolognesi, ad istanza di un Veneziano, il Comune di Bologna provvederà all'esecuzione sui beni del Bolognese che verranno ritrovati, ed in mancanza di beni dovrà procedere alla consegna dello stesso debitore; e nel caso in cui anche la persona si renda irreperibile questa verrà posta in banno comune, il quale non verrà tolto finchè il Veneziano non avrà ottenuto piena soddisfazione.

Questo patto, i cui argomenti avevano in precedenza costituito oggetto di controversia e di dissidio fra le due città, non si distacca dal tipo dei trattati che Venezia aveva fatto con altri centri. Infatti esso è pressochè identico nel contenuto e nelle parole, a quello stabilito con la città di Ferrara nel 1191 ⁽¹⁾ e al quale si collegano consimili trattati stabiliti, negli anni seguenti, con i comuni di Verona (14 ott. 1193), di Treviso (11 agosto 1198), di Padova (13 marzo 1209). Esso pertanto è notevole come « trattato di commercio » in quanto rivela il diffondersi, durante la prima metà del secolo XIII, della importanza che andavano assumendo le relazioni commerciali fra le città della pianura, le quali ritenevano più conveniente prevenire e risolvere le controversie, piuttosto con la forma

⁽¹⁾ Cfr.: GHETTI, *I patti fra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313*, (Roma 1907), pag. 161 e segg. e commento pag. 96 e segg. Cfr. anche: MURATORI, *Antiquitates Medicee*, *Dissertatio XLIX*, pagg. 358-360.

della cautela convenzionale anzichè con quella delle armi. Non minor importanza ha il fatto che di fronte ai comuni padani, stanno in questo periodo, e precisamente in due distinte riprese, le armi imperiali; ed è proprio di fronte al pericolo rappresentato da Federico II che, nell'anno 1227, allo scopo di impedire ulteriori cause di discordia, viene stabilito da Venezia un trattato con la potente nemica del grande Imperatore.

Ricordiamo, infine, che il patto in esame, in quanto riflette l'istituto della estradizione, di cui fornisce norme del tutto consimili a quelle dei trattati precitati, ha particolare importanza perchè rappresenta l'ultimo di questo tipo di trattati.

Infatti, dopo di questo, non se ne riscontrano altri per più di mezzo secolo: il quale fatto è stato giustamente posto in relazione colla presenza della signoria veronese di Ezzelino da Romano, che viene a mutare l'equilibrio politico della pianura padana (¹).

Soggiungiamo che nel patto non vi ha alcun accenno a disciplinare questioni speciali che riflettano il commercio, sia fra le due città che di fronte ad altri centri. Venezia ha appena dato inizio alla sua politica di terraferma: e ciò subito dopo il trionfo della quarta Crociata che le ha concessa una libertà d'azione sino ad allora giammai avuta. Essa pertanto rileva e vede ergersi incontro i contrasti d'interessi solamente allorchè si trova innanzi le città della Romagna marittima i centri ravennati, ma soprattutto allorchè si trova di fronte a Ferrara. Essa non può avere, per il momento, contrasti d'interesse con Bologna, nonostante che questa città tenda, sul principio del secolo, ad estendere la possibilità di comunicazioni e di controllo sulle vie d'accesso verso il Po, specialmente con la costruzione di un canale che, peraltro, iniziato dopo il 1200, non deve avere assunto soverchia importanza.

Venezia al fine soprattutto di rovinare Ferrara e di farla decadere dalla situazione di centro di sbocco della pianura padana e di raccordo del commercio adriatico, tende a mantenere l'amicizia con

(¹) RODOLICO: *Estradizione e politica commerciale* cit., pag. 24

Bologna. Ed essa non esita ad approfittare dell'ultima grande lotta fra Papato, Comuni e Impero, per coalizzare contro la ghibellina Ferrara i maggiori centri della pianura, fra i quali Bologna (¹) e vedere risolto così, nel 1240, a proprio favore, il grave problema che rivestiva per il commercio veneziano una importanza vitale.

Da quel momento Ferrara non potrà più in alcun modo rivaleggiare con Venezia.

Sembra, dunque, che l'azione contro Ferrara avesse incontrato il favore dei Comuni della pianura, che avevano veduto i loro commerci costantemente controllati da quel centro. Ma evidentemente ad una servitù doveva sostituirsi un'altra: ora sarà Venezia a controllare le vie di comunicazione fluviale. In relazione forse a questo punto, ma anche per ritrovare Venezia presa in una serie di guerre, (da prima contro Ezzelino da Romano (1258) ed in seguito in Siria e contro i Genovesi e con Ravenna, ma più ancora dopo il 1268), Bologna muta il proprio atteggiamento verso Venezia.

Dopo la caduta di Ezzelino da Romano (1258), la cui presenza aveva visto riuniti tutti i comuni guelfi della pianura, Bologna appare contro Venezia.

Forse, essa approfitta della decadenza ferrarese, avvenuta dopo il violento intervento veneziano nella politica commerciale interna di quel comune. Giova anche pensare che vi sia stata obbligata dalle circostanze, allorchando, dopo il 1261, constatato che Ravenna, con la quale già in epoca anteriore (1249) aveva cercato di stringere accordi doganali per i propri rifornimenti specialmente di grano e di sale, veniva costretta da Venezia a rinunziare all'indipendenza del proprio commercio (²), la stessa Bologna sente di doversi porre contro Venezia, che le impediva i rifornimenti a mezzo del porto ravennate.

Essa tende così ad insinuarsi fra i litiganti e ad estendere il controllo delle proprie comunicazioni fluviali sino al mare, dove,

(¹) GHETTI: *I patti tra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313*, cit., pag. 127 e segg.

(²) PASOLINI: *Delle antiche relazioni fra Venezia e Ravenna*, in « *Archivio Storico Italiano* », Serie III, tomi XII, XIII, XVI; cap. V, pag. 433.

secondo il racconto di vari cronisti (concordi nell'assieme dei fatti, discordi nei particolari: Salimbene, Canale, Dandolo), si svolgono le lotte contro Venezia, sostenute da Ravenna verso il 1271 ed anzi, secondo il Salimbene, da milizie accorse da tutte le Città Lombarde ⁽¹⁾.

Evidentemente Bologna, che necessitava di larghe possibilità di approvvigionamento, tentava di impedire la formazione di una dipendenza da Venezia nei rispetti di questo rapporto, e, come più tardi sarà per farlo Ancona, cerca di impedire con le armi il definirsi della supremazia veneziana.

Dovrà naturalmente cedere a quella: ma, più fortunata di Ancona, perchè dotata di riserve e di forze, e perchè sorretta da ben diversi interessi, oltre quelli marittimi, potrà sostenere la propria situazione di fronte al nemico, in guisa da poter ottenere un accordo che le permetta di stabilire un « modus vivendi » con Venezia.

Comunque il successivo patto del 1273 rappresenta il necessario coronamento di un periodo di guerre ed ha perciò, soprattutto, il carattere di un vero e proprio trattato di pace e come tale vari storici antichi e moderni lo ricordano. Si può constatare che in quello stesso periodo si perviene a definitivi accordi anche con Ferrara ⁽²⁾, che non sappiamo se avesse preso parte alla cosiddetta guerra di Primaro.

Nel patto intanto i Bolognesi si obbligano di distruggere il fortilizio costruito alle foci del Primaro. Appare evidente poi, dal contesto, che le questioni a cui il trattato veniva a porre un termine erano quelle riguardanti Ravenna. Non soltanto i Bolognesi si impegnano di astenersi dall'interferire sulle questioni di quel comune, ma riconoscono esplicitamente i diritti acquistati dai Veneziani in Ravenna e precisamente quelli del foro privilegiato com-

⁽¹⁾ PASOLINI: *Delle antiche relazioni fra Venezia e Ravenna*, cit., cap. V, pag. 437.
LENEL: *Die Entstehung der Vorherrschaft an der Adria*, (Strassburg, 1897), cap. V; pagg. 72.

⁽²⁾ GHETTI: *I patti tra Venezia e Ferrara etc.* cit., pag. 141.

posto di due vicedomini veneziani, nonchè i rapporti commerciali, quali erano prima della guerra, cui si viene a porre fine con il patto medesimo.

Rimane evidente che, essendosi Bologna dichiarata danneggiata dall'intervento veneziano in quella città, Venezia tendesse a conseguire dalla stessa Bologna il riconoscimento dello stato di fatto esistente e maturatosi in Ravenna.

In compenso, ai Bolognesi è lecito ritornare sul mercato veneziano, dove saranno « salvos et securos in personis et rebus » come prima della guerra presente. Sembra che soltanto in Venezia i Bolognesi potranno rifornirsi di merci di lusso giacchè per i rifornimenti annuari essi avranno diritto di ritirare una determinata quantità di frumento (« 20 milia corbe Bononie ») dalla Marca Anconitana ovvero dalla Romagna. Tale trasporto potrà essere effettuato per mare e per il porto di Primaro e per acqua entro la città di Bologna quando il frumento non supererà in Venezia il prezzo di 30 *staria* veneziana. Altrettanto verrà fatto per il sale di Cervia, del quale verranno trasportate annualmente trecento « miliaria ad milliare Clugense » non compensando « de uno anno in alium ».

Tali rifornimenti annuari venivano sottoposti adunque doppiamente al controllo e all'arbitrio veneziano, giacchè in caso di carestia Venezia impediva il traffico e poneva lungo il corso del fiume od altrove degli uomini per controllare la quantità delle merci importate dai Bolognesi.

* * *

Evidentemente questo trattato, di carattere più propriamente politico piuttosto che commerciale, viene a definire una dipendenza relativa di Bologna di fronte a certa parte dei propri rifornimenti.

Il Comune bolognese ha rinunciato, così, all'indipendenza di almeno una parte delle sue vie di rifornimento, che rimangono sotto il controllo veneziano.

III.

RELAZIONI TRA VENEZIA E FORLÌ
E TRA VENEZIA E RIMINI NEL SECOLO XIII

In epoca corrispondente a quest'ultimo patto con Bologna, troviamo un notevole patto stabilito fra Venezia ed un'importante città della Romagna. Il patto è stabilito con Forlì, nel 1279, e non viene nè a risolvere situazioni di contrasto, nè a dettare norme speciali per la regolazione dei rapporti commerciali fra privati.

Se Bologna poteva aspirare al controllo di una via d'accesso al mare, il Comune di Forlì si ritiene pago delle risorse locali e dello sfruttamento della propria posizione, detentore cioè della via d'accesso alla Toscana; strade che pur interessando il commercio veneziano, facilitavano l'afflusso e l'invasione dell'elemento toscano, i cui ingegnosi mercanti tendendo, evidentemente, a crearsi una posizione privilegiata, non potevano non destare le preoccupazioni di Venezia. Perciò il trattato in questione riguarda i « facta mercatorum » e i dazi che, in misura maggiore o minore, dovevano gravare le merci ed i mercanti stranieri nel mercato di Forlì.

Venezia fa stabilire, in primo luogo, libertà e sicurezza per i propri cittadini, i quali possono stare « liberos et securos in civitate Forlivii et eius districtu et fortia, terra et aqua, eundo, stando et redeundo, cum mercationibus et sine mercationibus, sine aliquo datio, tholoneo vel male ablato ». In favore di essi debbono essere tenute aperte e sicure tutte le vie di terra ed acque nel territorio del Comune di Forlì. — Inoltre il Comune di Forlì deve risarcire tutti i danni che, eventualmente, un Veneziano avesse avuto a soffrire nel suo territorio nella persona o nelle merci, entro un mese dalla richiesta di soddisfazione dell'offesa, fatta a mezzo di lettera ducale.

Il Comune di Forlì si impegna ancora a non istituire alcun dazio, ovvero niun nuovo gravame sui mercanti veneziani. E fino

a questo punto le concessioni da Venezia conseguite sembrano mirare a tutelare, in genere, il commercio di Forlì; epperò più innanzi, dopo essersi stabilito che al Comune di Forlì spetti sempre il diritto di impedire ai Veneziani l'esportazione delle biade, (la quale norma sta in relazione alla necessaria politica annonaria del Comune) si dispone che i Forlivesi debbano impedire ai Toscani e agli altri stranieri, divenuti cittadini forlivesi in epoca inferiore ad un decennio, di usufruire delle larghezze corrispondenti accordate ai Forlivesi sul mercato veneziano.

I Forlivesi godranno, adunque, in Venezia, dei medesimi privilegi concessi ai Veneziani in Forlì, e, soprattutto, dell'esenzione dal dazio del quarantesimo, « salvis, tamen, aliis datii quae per Comune Venetiarum, super certis rebus impositis et aliis mercationibus vetitis aliis hominibus ».

Questo trattato di commercio tra Venezia e Forlì sembra notevole, soprattutto, per l'ampiezza dei diritti reciproci, nella concessione dei quali Venezia si dimostra molto generosa; tanto che, nella tema che mercanti stranieri possano, attraverso e mediante Forlivesi, usufruire della speciale esenzione doganale sul mercato veneziano e quindi frodare i dazi veneziani, il Patto ricorda esplicitamente la proibizione ai Forlivesi di associarsi al mercante straniero, nonchè il diritto dell'Ufficiale veneziale di inquisire sulla provenienza delle merci e di deferire il giuramento. Soprattutto l'esclusione dal beneficio dell'esenzione di coloro che sono abitanti o cittadini di Forlì da un periodo inferiore ai dieci anni, tende ad impedire che si possano perpetrare delle frodi o delle evasioni doganali.

Sembra che Venezia voglia in ogni modo attrarre nell'orbita del proprio mercato questi comuni Romagnoli. La liberalità di questo trattato può essere comparata con quella mostrata verso i Comuni minori delle Marche, come, ad esempio, mediante il trattato con Fermo del 1260, rinnovato, poi, nel 1288, che concedeva ai Fermiani l'esenzione del dazio del quarantesimo sulle merci che essi portano a Venezia.

Conviene però ricordare quanto, a questo proposito, scrive il LUZZATTO ⁽¹⁾ e cioè che con questa norma non veniva accordata alcuna condizione di favore, ma si veniva ad applicare una misura d'indole generale già deliberata dal Maggior Consiglio il 20 marzo 1257 e rimasta poi in vigore; per la quale si stabiliva « quod de coetero non auferatur alicui personae quadragesimum de victualibus quae nascuntur in Marchia Anconae et Romagnolae quae fuerint Venetias apportata ». Possiamo perciò ritenere che anche il trattato con il Comune di Forlì rientrasse, almeno per una certa parte, in questa linea d'interessi.

Dobbiamo inoltre porre le disposizioni in relazione al tentativo od alla tendenza, da parte di Venezia, di impedire ai mercanti toscani il totale sfruttamento del trasporto per la strada che conduce in Toscana.

Infine giova ricordare che appunto in questi anni Venezia si trova in guerra con Ancona la quale, pur impegnata col trattato del 1264 ⁽²⁾ a limitare i propri commerci, continuava a trasportare i prodotti delle terre marchigiane attraverso le foci dei fiumi ed ai canali della Romagna. Da ciò lo scoppio di una guerra che, cominciata nel 1276, durò, con varia fortuna, fino al 1281.

Ora la contemporaneità dei fatti e del patto permette di congetturare che proprio in questo periodo Venezia cerchi distaccare i Comuni romagnoli dal porto di Ancona, di cui Venezia risentiva e paventava la concorrenza.

* * *

Anche il Patto di Rimini del 1260 viene creato, probabilmente, in un momento di lotta fra Venezia e Ravenna, durante la quale i Riminesi avevano, molto verisimilmente parteggiato per quest'ultima, o almeno l'avevano favorita.

⁽¹⁾ G. LUZZATTO: *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane etc.*, cit., pag. 14.

⁽²⁾ G. LUZZATTO: *I più antichi trattati etc.* cit., pag. 65.

La lotta tra Venezia e Ravenna, occasionata dalle questioni riguardanti la navigazione del Po, derivava dalla volontà veneziana, intesa ad imporre la propria politica commerciale alle città poste sul delta padano.

Rimini aveva nella questione un interesse relativo, in quanto il suo retro-terra veniva solamente in parte ad esserne interessato.

D'altra parte Rimini non deve essere stata molto favorevole a Ravenna, la cui vicinanza poteva danneggiarla nei suoi interessi più diretti, mentre non doveva aver nessuna contrarietà a trafficare i prodotti del suo ricco territorio direttamente con Venezia. Pur tuttavia dall'introduzione del Patto rileviamo il periodo di discordia, che si era svolto con Venezia, in seguito alla quale questa aveva vietato ai Riminesi di recare a vendere in Venezia i loro prodotti.

E poichè Rimini ed il suo territorio costituiscono un paese essenzialmente agricolo, con un porto di relativa importanza, e quindi con una politica commerciale interessata unicamente all'esportazione e allo smercio dei prodotti agricoli, così chiaramente si profila l'atteggiamento di Rimini di fronte a Venezia al fine di rimuovere una situazione dannosa alla propria economia. I Riminesi inviano perciò una commissione a Venezia (composta di un frate dell'ordine dei predicatori e di un cittadino riminese) la quale assume, di fronte a Venezia, svariati obblighi, in forza dei quali soprattutto si tende ad escludere i Ravennati dal commercio Riminese, che dovrà esser quasi esclusivamente svolto con Venezia.

I procuratori riminesi si impegnano:

1) a che il Comune di Rimini non presti, nè dia aiuto contro il Comune di Venezia (probabilmente è sottinteso: a favore di Ravenna);

2) a che il Comune di Rimini non conceda agli uomini della città di Ravenna di abitare in Rimini o nel suo territorio, a detrimento dei diritti dei Veneziani;

3) a che il Comune di Rimini risarcisca i Veneziani d'ogni eventuale danno sopportato dai medesimi nel suo territorio, per sua colpa.

Accanto a questo accordo generale seguono le norme riguardanti il commercio. In base ad esse i Veneziani possono entrare ed uscire dal Porto di Rimini con le loro navi e le loro merci in qualsiasi modo, senza alcun dazio. I Veneziani hanno pieno diritto di ritirare viveri ed altre cose dal Comune e dal territorio di Rimini, senza il pagamento di alcun dazio, ad eccezione soltanto di quelle merci per le quali vale la proibizione di esportazione da parte del Comune Riminese, evidentemente in ottemperanza ed in conformità delle consuete norme di politica annonaria.

Infine, un terzo gruppo di obblighi contempla la soddisfazione politica che Venezia richiede per un'offesa sofferta da cittadini Veneziani in Rimini, in seguito ad un'avvenuta uccisione: in occasione della quale i Riminesi pagheranno 500 libbre veneziane di piccoli, ed inoltre invieranno due cittadini « dei maggiori » a giurare che l'offesa venne compiuta « contro volontà del Consiglio di Rimini che ebbe grande dispiacere per il fatto ».

Il perfezionamento del patto è poi rimandato ad un contratto d'arbitraggio; dopo la conclusione del quale i Riminesi acquisteranno il diritto di trafficare in Venezia, con le stesse libertà vigenti prima dell'intervento del divieto ⁽¹⁾.

* * *

Mentre ferve ancora la guerra tra Venezia ed Ancona, ci imbattiamo, nel 1280, in un nuovo patto tra Venezia e Rimini.

Il trattato stabilisce innanzitutto una base strategica alle navi veneziane non lungi da Ancona: e sancisce l'esclusione degli Anconetani dal commercio riminese sino a tutto il perdurare della guerra tra Venezia ed Ancona.

Le merci provenienti da Ancona, portate in Rimini da non Anconetani, saranno sottoposte ad un dazio di dieci « soldos pro

⁽¹⁾ Il Patto registra esplicitamente il « vino » di tra le merci che i Riminesi importavano a Venezia.

libra ». Troviamo poi, oltre alle ricordate norme a favore delle galee e delle navi veneziane che potranno entrare ed uscire dal porto di Rimini e ricevere dai Riminesi tutti i rifornimenti necessari, con l'obbligo peraltro di lasciare passare tutte le navi amiche che verranno a trafficare in Rimini, la rinnovazione della libertà dei Veneziani a trafficare in Rimini.

Nella controparte troviamo, rispetto al Patto del 1260, una novità, il divieto cioè per i Riminesi di recare in Venezia delle qualità di vino vietate. Non sappiamo con esattezza quali limitazioni avesse questo commercio dei vini: si accenna ad una « extimatio » e rispettivamente a qualche obbligo, cui sono sottoposte le qualità di vino di certe provenienze. I mercanti di vino che devono conformarsi a queste disposizioni, entro tre giorni devono denunciare la provenienza del vino, sotto pena di sequestro.

Infine viene fatto obbligo ai Riminesi di rimettere le colpe dei loro concittadini, compiute per favorire Venezia. Venezia, oltre a dar piena garanzia ai mercanti riminesi che verranno nella città, restituendoli nella pienezza dei diritti di cui godevano anteriormente, si impegna di far risarcire i danni che durante il viaggio venissero a toccare loro, per parte di « sclavos vel aliquos amicos venetiarum ».

* * *

Questi patti riminesi si scostano, notevolmente, da quelli stabiliti con le città della terra ferma. Essi rientrano più specificatamente nelle linee e nei caratteri della politica adriatica di Venezia, o stanno, come dicemmo, in intima analogia con le relazioni che Venezia mantiene con i vari Comuni dell'Adriatico.

Rimini è uno di quei centri di minor importanza, con il quale Venezia mantiene soprattutto commercio di rifornimento di viveri; e d'altra parte il Comune stesso ha interesse di smerciare i propri prodotti a Venezia.

Rimini non ha una politica economica e commerciale sua propria. Essa, rientrando nell'orbita dei centri minori, percorre le stesse vie battute da questi, tendendo a favorire l'assoluta supremazia di Venezia lontana, piuttosto che la potenza regionale di qualche Comune vicino, quale sarebbe stato, nella fattispecie, Ravenna!

(Continua).

VITTORIO FRANCHINI



Saggio del Catalogo di documenti a stampa

riferentesi all'Assemblea costituente bolognese del 1859

redatto da VITTORIO FIORINI

(Continuazione e fine)

BIBLIOGRAFIA

1. ALBICINI conte CESARE, n. 27-IV-1825 a Forlì, da madre bolognese, un'Albergati, m. 28-VII-1891 a Bologna.

Ministro della P. I. nel Governo provvisorio delle Romagne e delle Finanze sotto la dittatura Farini. Membro della Commissione che il 23 giugno 1859 si recò in Lombardia ad offrire la dittatura a V. E. II. All'Assemblea rappresentò il Coll. 78° di Forlì. Dal 1860 al 1866, deputato al Parlamento naz.le. Dal 1861 in poi, professore di diritto costituzionale nella Università di Bologna. (V. *Atti della Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*. Serie III, tomo IX, pp. 380-89).

2. ALBINI avvocato ACHILLE, n. 8-I-1830 a Saludecio, m. 6-II-1907 a Roma.

Uscì, a vent'anni, dalla Università di Bologna, con la laurea *in utroque*. Nel 1856, in Roma, ottenne il titolo di *Avvocato Rotale*. Nel 1848-49, col battaglione universitario di Bologna, prese parte alla spedizione nel Veneto ed alla difesa di Bologna. Gli fu accordata la medaglia commemorativa per le campagne 1848-49, più la speciale medaglia di Vicenza. Nel '59, liberate le Romagne, fu chiamato a comporre e presiedere, a Saludecio, la Giunta Municipale provvisoria di Governo, e poscia eletto come Deputato all'Assemblea dal Coll. di Saludecio (Coll. 102 di Forlì). Nel dicembre di quello stesso anno entrò in Magistratura, come Giudice di Tribunale a Ravenna. Nominato, nel 1873, Presidente del Tribunale di Viterbo, poi Consigliere della Corte d'appello di Bologna nell'anno 1886, fu collocato a riposo in seguito a sua domanda, col titolo e grado di Presidente onorario di Corte d'Appello. In patria fu nominato Consigliere Provinciale, Presidente della Congregazione di Carità e, per accondiscendere al desiderio dei propri concittadini, non isdegnò di assumere per qualche anno l'Ufficio di Giudice Conciliatore. Nei vari Tribunali e nelle Corti d'Appello cui fu addetto, si citavano e si consultavano,

come esemplari, molte sentenze da lui estese, che furono giudicate meritevoli dell'onore della stampa. Fu anche distinto letterato ed autore drammatico. Oltre a varie pregevoli pubblicazioni in versi ed in prosa, scrisse parecchie produzioni e nel 1865 vinse un concorso drammatico bandito dall'Accademia dei «Rozzi» di Siena, con la Commedia «Una vendetta irreparabile».

3. ALESSANDRINI prof. cav. ANTONIO, n. 30-VII-1786 a Bologna, m. 6-IV-1861 ivi.

Illustre anatomico, professore nella Università patria. Un monumento marmoreo di lui, assai somigliante, vi è nell'atrio di questa. Nel maggio 1849 nominato preside della provincia di Bologna. E come tale, capitò in nome della città, onorevolmente. Nel 1859, deputato del 2° Coll. di Bologna all'Assemblea, votò la decadenza del potere temporale, ed appoggiò l'annessione agli Stati Sardi. (V. CALORI LUIGI - *Vita di Antonio Alessandrini*. Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1864, in-4°).

4. AMADORI dottor FILIPPO, n. 16-III-1819 a Cesena, m. 29-X-1869 ivi.

Studiò chirurgia a Bologna e a Roma, e presto si mescolò alle cospirazioni. Aderì per tempo al programma delle riforme e fu lui che, insieme col conte Aroldo Spada di Pesaro, avvicinò in Roma Massimo D'Azeglio, lo indusse a viaggiare in Romagna per attirare, a quel programma, i liberali. Fece la campagna del 1848; fu nel 1849, per elezione suppletiva, deputato alla Costituente, poscia andò esule nel Regno Sardo, e tenne poi una condotta chirurgica a Varese. Alla vigilia del 1859, molto si adoperò a diffondere in Romagna le idee del La Farina e della Società Nazionale, indi fu uno dei rappresentanti di Cesena (Coll. 86° di Forlì) all'Assemblea. Dopo, visse modestamente in patria, come chirurgo e come chirurgo comprimario, e concorrendo sempre a dirigere in senso liberale e patriottico la pubblica opinione. Le sue lettere dall'esilio, alla consorte Zellide Fattiboni, degna figlia e biografa del genitore Vincenzo, vennero pubblicate e commentate da N. Trovanelli (*L'Epistolario d'un esule*, Cesena, Biasini, 1891). Fanno onorata menzione di lui Massimo D'Azeglio e Marco Minghetti nei loro *Ricordi*. Un compiuto e affettuoso ritratto ne scrisse Euclide Manaresi (*Memorie intorno alla mia vita* pubblicate da N. Trovanelli, Cesena, Biasini, 1890).

6. ARMANDI professor GASPARE, n. 29-IV-1829 a Fusignano (Ravenna), m. 1-VIII-1912 in Bologna.

Nel '48 si arruolò nel battaglione Zambeccari, col quale fece la campagna nel Veneto. Dopo la capitolazione di Treviso, trovò modo di trafugarsi a Venezia. Colà s'iscrisse nell'artiglieria da campagna e, prima come sott'ufficiale, poi, come ufficiale, si trovò alle fazioni di Malghera, Mestre e Brondolo. All'Assemblea delle Romagne rappresentò Fusignano (coll. 15° di Ferrara). Nel '66 fu volontario garibaldino. Entrò poi nel personale de' Provveditori agli studi, e come tale, fu anche in Bologna dal 1868. Aveva sposato la figlia del conte Leonardo Avogli-Trotti esso pure deputato all'Assemblea per Massalombarda e Conselice.

7. AUDINOT RODOLFO, n. 21-I-1814 a Bologna, m. 30-III-1874 ivi.

Nel 1831-32 luogotenente nella Guardia Civica, combattè a Cesena contro i Pontifici. Nel '47 fu tra i fondatori del «Felsineo» il primo periodico liberale bolognese. Nel '48, insieme a Carlo Rusconi ed Antonio Montanari, fu inviato al Papa per